

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Viale Matteotti, 8 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC)

n. telefono e fax: tel. 0733/8211 - fax 0733/821250

email: info@bancomarchigiano.it

sito internet: www.bancomarchigiano.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codice Fiscale n. 00096960430

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 4719.1.0 - Cod. ABI 08491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Iscritta all'albo delle società cooperative A164604

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO

L'operazione di Credito documentario (denominata anche Lettera di Credito - in sigla "L/C"), consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare da Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. L'impegno proprio della Banca emittente solleva il venditore dal rischio di insolvenza del compratore o dal rischio paese.

La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - in sigla "SBLC") è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti documentari e Lettere di credito Stand-by, sono ambedue disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti

domiciliate nel Paese del venditore e del compratore.

Poiché il Credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - e poiché la condizione per erogare o meno il pagamento è legata alla sola valutazione della corrispondenza formale dei documenti presentati a quelli richiesti e non alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto spedito – il compratore sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere il pagamento dalla Banca emittente per difetti rilevati nella documentazione presentata, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali. Naturalmente l'eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante.

Analogamente l'Ordinante ed il Beneficiario di una Lettera di credito Stand-by sopportano il rischio di dover pagare, il primo, o di non essere pagato, il secondo, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento.

Le operazioni denominate in una moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento dell'utilizzo del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.

Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU) – che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono – comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org, email: icc@cciitalia.org).

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

COMMISSIONI E SPESE SU CREDITI DOCUMENTARI ITALIA (ACQUISTO), CREDITI DOCUMENTARI IMPORT E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Preavviso:	20,00 euro
Emissione:	20,00 euro
Emissione per mese o frazione:	0,06% per mese o frazione
Modifica:	25,00 euro
Proroga scadenza o aumento importo:	0,06% per mese o su incr.importo
Utilizzo:	0,40%
Mancato utilizzo:	0,20% min.20,00 euro
Comm. per pagamento differito o accettazione con data regolamento oltre data scadenza credito:	0,125% per mese o frazione
Spese di corriere / postali	50,00 euro
Comm. per richiesta di rimborso	
Spese e commissioni di regolamento	15,00 euro + 0,20%
Giorni valuta addebito pagamento	0 gg. gg lavorativi bancari

COMMISSIONI E SPESE SU CREDITI DOCUMENTARI ITALIA (VENDITA), CREDITI DOCUMENTARI EXPORT E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Preavviso:	60,00 euro
Notifica:	60,00 euro
Conferma per trimestre o frazione:	0,50% min.200,00
Modifica:	25,00 euro
Trasferimento:	0,06% per mese o frazione
Utilizzo:	0,40%
Mancato utilizzo:	0,20%
Per assunzione di impegno di pagamento a scadenza:	0,125% per mese o frazione
Commissioni di incasso di pagamenti differiti di crediti utilizzabili sulle casse Banca estera	0,125% per mese o frazione
Commissioni di servizio euro	0,20%
Commissioni di servizio divisa	0,20%
Spese di corriere /postali	euro 50,00

Sollecito / richiesta d'esito / comunicazioni diverse	25,00 euro
Documenti ritornati insoluti o richiamati	0,20%
Presentazione documenti a banca designata diversa da banca emittente	30,00 euro
Spese e commissioni su introito	8,00 euro
Giorni valuta accredito incasso in euro	da accr.banca 1 gg lavorativi bancari
Giorni valuta accredito incasso in divisa	da accr.banca 1 gg lavorativi bancari

**CONDIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO ITALIA (ACQUISTO/VENDITA),
EXPORT, IMPORT, LETTERE DI CREDITO STAND-BY**

Spese fisse di servizio	25,00 euro
Commissione per girata su polizza di carico	25,00 euro
Commissione per liberatoria di merce ricevuta per via aerea	25,00 euro
Spese per invio messaggi non standard	25,00 euro
Recupero spese reclamate da corrispondenti	Spese effettivamente sostenute o reclamate

VALUTA DI ADDEBITO C/C O CONTO FINANZIAMENTO (GG. LAVORATIVI PRECEDENTI DATA REGOLAMENTO) 0 gg.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro il medesimo termine, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 0 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 0 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente¹

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banco Marchigiano Credito Cooperativo

Ufficio Reclami

Viale Matteotti n. 8 – CAP 62012 – Civitanova Marche (MC)

Fax: 0733/821250

e-mail reclami@bancomarchigiano.it

pec: bcc.civitanova@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una

procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

¹ *presupposto alla chiusura del rapporto, per la peculiarità della linea di credito, è la verifica della definitiva estinzione di tutti i crediti documentari/lettere di credito stand by emesse a valere sulle pattuizioni in parola, nonché l'estinzione in via definitiva dell'impegno di pagamento, se del caso attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento.*

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale).
Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all'importazione o Crediti documentari Italia (acquisto)	Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di importazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari emessi quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche.
Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all'esportazione o Crediti documentari Italia (vendita)	Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche.
Emissione / Apertura	È l'evento della emissione del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by, e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell'impegno a fornire la prevista prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell'Ordinante, alle condizioni indicate da quest'ultimo, e inserite nel Credito o nella Lettera di credito Stand-by, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista.
Prestazione prevista dal Credito / Lettera di credito Stand-by	È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione.
Modifica	Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l'ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto.
Conferma	Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all'emissione di un Credito documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest'ultimo lo stesso impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel testo del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell'ordinante.
Utilizzo	È l'evento conclusivo dell'operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell'accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento